

SENATO DELLA REPUBBLICA

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 30 GIUGNO 2015

418^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

IN SEDE REFERENTE

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

(Esame e rinvio)

La relatrice **ZANONI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'11 giugno scorso, il Consiglio dei ministri ha approvato l'atteso decreto-legge recante misure urgenti in materia di enti territoriali. Il provvedimento in esame accoglie molte proposte degli enti territoriali nate durante la discussione della legge di stabilità per l'anno 2015 e successivamente all'approvazione della stessa, che consentiranno, in particolare ai comuni, di organizzare e gestire la propria attività amministrativa in un quadro di maggiori certezze finanziarie e normative. Il decreto-legge persegue i seguenti obiettivi prioritari: dare attuazione all'intesa sancita nella Conferenza Stato, città ed autonomie locali del 19 febbraio scorso, al fine di consentire agli enti locali, tramite la ridefinizione degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno 2015, di programmare l'attività finanziaria per l'anno in corso e di predisporre in tempi rapidi il bilancio di esercizio per l'anno 2015; prevedere l'attribuzione di spazi finanziari e l'anticipazione di risorse in favore degli enti locali in attesa della definizione del Fondo di solidarietà comunale e dei versamenti delle imposte locali, nonché l'assegnazione di ulteriori risorse ai comuni, anche al fine di consentire spese per specifiche finalità e in particolare per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio; consentire a città metropolitane, province e comuni, la rinegoziazione dei mutui e la rimodulazione dei piani pluriennali di riequilibrio; specificare e assicurare il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali come sancito nell'intesa raggiunta il 26 febbraio scorso in Conferenza Stato Regioni; proseguire negli interventi di pagamento dei debiti pregressi di Regioni ed enti locali maturati nei confronti delle imprese; affrontare e risolvere, seppure in via parziale, le problematiche relative al personale delle province in esubero e non essenziale per l'espletamento delle funzioni residue e per superare il blocco delle assunzioni previsto per le amministrazioni pubbliche proprio per consentire una più agevole collocazione del personale delle province; proseguire negli interventi in favore delle aree territoriali colpite da eventi sismici nel 2009 (Abruzzo) e nel 2012 (Emilia-Romagna e Lombardia); superare la clausola di salvaguardia introdotta nella legge di stabilità 2015 a copertura delle misure di "reverse charge", che prevede l'incremento delle accise sui carburanti; favorire il funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e per l'avvio della carta d'identità elettronica; prevedere misure finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile; favorire il rafforzamento dei servizi per l'impiego.

Le misure riguardanti gli enti territoriali sono state adottate, in gran parte, tenendo conto delle intese sancite in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali del 19 febbraio scorso e in sede di Conferenza Stato Regioni del 26 febbraio 2015. Su di esse, i comuni hanno espresso un giudizio positivo sottolineando che il provvedimento segna un salto di qualità nell'attenzione del governo verso i Comuni e consente il miglioramento del quadro normativo e finanziario entro cui i Comuni sono chiamati ad operare. Sulle questioni rimaste fuori dal provvedimento, tuttavia i comuni hanno auspicato la prosecuzione del dialogo e del metodo utilizzato per arrivare nei prossimi mesi al superamento effettivo del patto di stabilità, all'adeguamento delle risorse proprie per le città metropolitane e all'impostazione della nuova "local tax". Per quanto riguarda le questioni problematiche riguardanti le province e le città metropolitane, invece, è atteso un contributo ulteriore, sia durante l'esame parlamentare del provvedimento sia nei prossimi provvedimenti.

Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 1 ridetermina per gli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno di comuni, province e città metropolitane e prevede, altresì, ulteriori

disposizioni concernenti il patto di stabilità interno, in particolare, in termini di maggiori spazi finanziari e di attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno. L'articolo 2 introduce alcune disposizioni al fine di consentire negli enti locali l'avvio a regime dell'armonizzazione contabile disciplinata dal decreto legislativo n. 118 del 2011, come integrato dal decreto legislativo correttivo n. 126 del 2014. L'articolo 3 prevede, a decorrere dall'anno 2016, di sopperire alla carenza momentanea di liquidità dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, attraverso un'anticipazione annuale. Inoltre, si prevedono ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015. Il comma 1 dispone la disapplicazione - al solo fine della ricollocazione del personale delle province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014 - della "sanzione" del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, prevista dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni che non rispettino l'indicatore dei tempi medi nei pagamenti o per gli enti territoriali che non rispettino il patto di stabilità interno (o nell'uno e nell'altro caso, se non sia rispettato il termine per l'invio della relativa certificazione). Il comma 2 prevede che il personale delle province che si trovi comandato o distaccato (alla data del 31 dicembre 2014) presso altra pubblica amministrazione sia trasferito presso di essa. Quali condizioni perché il trasferimento si perfezioni sono indicati: il consenso dell'interessato; la capienza della dotazione organica dell'amministrazione ricevente; la disponibilità delle risorse finanziarie a legislazione vigente. Deve comunque risultare garantita la sostenibilità finanziaria a regime della spesa. Il comma 3 novella l'articolo 3, comma 5 del decreto-legge n. 90 del 2014 che ha rimodulato il *turn-over* negli enti territoriali. La novella ora aggiunge la previsione della utilizzabilità altresì dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. Il comma 4 novella l'articolo 41, comma 2 del decreto-legge n. 66 del 2014, ossia quella disposizione che vieta alle amministrazioni pubbliche (escluso il Servizio sanitario nazionale) che registrino tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal [decreto legislativo n. 231 del 2002](#), di procedere nell'anno successivo ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. La novella esclude dal computo dei tempi medi di pagamento i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 66 del 2014 e dall'articolo 1, comma 1 e 10 del decreto-legge n. 35 del 2013. L'articolo 5 dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai "Servizi" di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di Polizia municipale. Per il transito sono poste agli enti locali alcune condizioni o facoltà che attengono ai seguenti profili: capienza della dotazione organica; programmazione triennale dei fabbisogni di personale; deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale; rispetto comunque del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento, e sostenibilità di bilancio; divieto di qualsivoglia assunzione per lo svolgimento di funzioni di polizia locale - a pena di nullità - fino a quando il personale appartenente al Corpo ed ai Servizi di Polizia municipale non sia stato completamente assorbito. Segnala, inoltre, un aspetto che il Servizio del bilancio, a suo parere, non ha tenuto in adeguata considerazione. Al personale della Polizia municipale è richiesto lo svolgimento di un corso lungo e articolato della durata approssimativa di 3-4 mesi al fine di acquisire l'idoneità necessaria all'esercizio della funzione. Difficilmente il personale della polizia provinciale che non ha svolto questo tipo di corso potrà essere immediatamente operativo in seguito al trasferimento. Il comma 1 dell'articolo 6 attribuisce un'anticipazione di liquidità a favore degli enti locali che risultino commissariati - ovvero il cui periodo di commissariamento risulti scaduto da non più di un anno alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame - in conseguenza a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Le anticipazioni sono concesse per garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili da parte degli enti commissariati, nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2015. Il comma 3 dispone in ordine alla restituzione dell'anticipazione. Il comma 4 autorizza, ai fini della concessione dell'anticipazione, l'utilizzo di 40 milioni per il 2015 a valere sulle somme iscritte in conto residui della Sezione relativa agli enti locali del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti certi, liquidi ed esigibili. Il comma 5 stabilisce le modalità di restituzione delle anticipazioni. Il comma 6 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3 e 5 utilizzando parzialmente l'accantonamento riferito al Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo speciale di parte corrente. Il comma 7 autorizza gli enti locali destinatari delle norme in commento ad assumere fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato in deroga alle norme sui limiti alle assunzioni di personale nella pubblica amministrazione e alle disposizioni sanzionatorie in materia di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali. L'articolo 7 prevede una serie di disposizioni concernenti gli enti locali. Tra l'altro, si dispone in materia di rinegoziazione dei mutui, di affidamento della gestione dell'accertamento e della riscossione della TARES, di destinazione di quota parte delle risorse

derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000, di proroga dell'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, di tassa sui rifiuti. L'articolo 8, ai commi da 1 a 5 provvede a incrementare di 2 miliardi le risorse per l'anno 2015 per i pagamenti da parte delle regioni dei debiti scaduti nel 2014 o fuori bilancio. I commi da 6 a 9 incrementano di 850 milioni le risorse per i pagamenti da parte degli enti locali delle medesime tipologie di debiti. I commi da 10 a 12 disciplinano l'attribuzione ai comuni e di un contributo di 530 milioni per il 2015 la relativa copertura. Il comma 13 anticipa dal 30 settembre al 30 giugno 2015 il termine ultimo per la verifica del gettito IMU dei terreni montani e parzialmente montani relativo all'anno 2014. L'articolo 9, commi 1-8 prevede una serie di disposizioni concernenti le regioni. In particolare, si dispone in materia di concorso delle regioni alla determinazione dei propri equilibri finanziari e di contributo delle medesime ai fini del risanamento della finanza pubblica. Si rinviava all'anno 2017 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo n. 68 del 2011 e si dispone in tema di sanità ed università. Il comma 9 modifica le disposizioni contenute in diversi articoli del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario. In particolare le modifiche sono le seguenti: l'articolo 2, comma 1, viene novellato con riferimento alla decorrenza iniziale del meccanismo di rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Nello specifico il termine iniziale previsto a legislazione vigente per l'anno 2013 viene sostituito con l'anno 2017 ed il relativo decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data del 31 luglio 2016; quest'ultima rappresenta il nuovo termine finale previsto per l'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 (tale nuova data è prevista dalla novella di cui si dirà di seguito). L'articolo 4, comma 2, viene novellato modificando i vigenti riferimenti temporali su cui si calcola l'aliquota di compartecipazione al gettito IVA che spetta a ciascuna regione a statuto ordinario. L'articolo 7, comma 1 viene modificato nella decorrenza iniziale, prevista nell'anno 2013, spostandola all'anno 2017; detta decorrenza è relativa alla soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7 si dispone che i trasferimenti da sopprimere dovranno essere individuati non più entro il 31 dicembre 2011, bensì entro il 31 luglio 2016 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nell'articolo 15, commi 1 e 5, i termini iniziali relativi rispettivamente alle fonti di finanziamento delle spese regionali ed alla istituzione del fondo perequativo sono spostati dall'anno 2013 all'anno 2017. I commi 10 e 11 dell'articolo 9 concernono le università non statali che gestiscono policlinici universitari. La novella di cui al comma 10 estende la disciplina vigente per le università non statali che operino la suddetta gestione in forma diretta a quelle che la svolgano attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo. L'articolo 10 introduce talune modifiche alla norma istitutiva dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, recata dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale prevedendo l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe nazionale, di un archivio informatizzato contenente i registri dello stato civile tenuti dai comuni. La norma prevede altresì che l'Anagrafe nazionale fornisca ai comuni i dati necessari ai fini della tenuta delle liste di leva. I commi da 3 a 6 dettano disposizioni in materia di emissione e rilascio della carta d'identità elettronica e dispongono il superamento del progetto del Documento digitale unificato. Infine, riterrebbe utile un breve ciclo di audizioni, anche di carattere informale, dei sindacati e delle associazioni degli enti territoriali.

La relatrice **CHIAVAROLI** (AP (NCD-UDC)) segnala che l'articolo 11 reca disposizioni per assicurare la legalità e rendere più rapidi e trasparenti i processi di ricostruzione relativi al sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009, dettando specifiche disposizioni per i processi di ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili da parte dei privati (commi 1-8). Sono inoltre dettate disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione della ricostruzione di immobili pubblici danneggiati (comma 9 e seguenti). Il comma 9 prevede la predisposizione di programmi pluriennali degli interventi per la ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati. Specifiche disposizioni sugli edifici soggetti a tutela sono recate dal comma 11. Il comma 10 istituisce la Stazione unica appaltante (SUA) per i territori colpiti dal sisma. Il comma 12 reca ulteriori risorse per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma. I commi 13 e 14 recano novelle all'articolo 67-*ter* del decreto-legge n. 83 del 2012, in materia di organizzazione e funzioni degli Uffici speciali per la ricostruzione. Il comma 15 attribuisce al comune di L'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per il 2015. Il comma 16 stabilisce che si provvede con le risorse umane finanziarie e strumentali previste a

legislazione vigente all'attuazione delle misure previste dai commi 1-11, 13 e 14. L'articolo 12, comma 1, prevede che nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, purché aventi "zone rosse" nei centri storici, sia istituita una zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il comma 2, possono beneficiare delle agevolazioni proprie del regime delle Zone franche urbane (ZFU) le micro-imprese con un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5, già costituite alla data di presentazione dell'istanza e comunque non oltre il 31 dicembre 2014: esse devono svolgere la propria attività all'interno della zona franca e non devono essere sottoposte a liquidazione volontaria o procedure concorsuali. Per il comma 3 le agevolazioni derivanti dal regime ZFU sono concesse nei limiti ed alle condizioni di operatività degli aiuti di stato *de minimis*, mentre il comma 4 prevede che i soggetti beneficiari abbiano la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca. Le agevolazioni sono tipizzate dal comma 5. Il comma 6 precisa che le relative esenzioni operano esclusivamente per due periodi di imposta. Il comma 7 destina i 20 milioni di euro - per ciascuno degli anni 2015 e 2016 - tratti dalle risorse del fondo già esistente per le ZFU; ai fini applicativi, il comma 8 rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, e successive modificazioni. L'articolo 13 reca disposizioni in merito alle opere di ricostruzione in relazione agli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nei territori di Lombardia ed Emilia-Romagna. Il comma 1 autorizza il Presidente della regione Lombardia a destinare contributi diretti, fino a 205 milioni per talune finalità previste dal [decreto-legge](#) n. 74 del 2012 (concernente gli interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dal sisma). Il comma 3 prevede una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni dell'Emilia-Romagna, per i comuni della regione interessati dal sisma del 2012, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani ricostruzione. Il comma 4 prevede una proroga dei termini per le esenzioni IMU previste in seguito al sisma. Il comma 5 estende taluni benefici in relazione ai danni subiti dai prodotti agricoli in corso di maturazione e di stoccaggio. L'articolo 14 sposta 30 settembre 2015 il termine - previsto al 30 giugno prossimo, dall'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 - per l'eventuale aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dall'anno in corso. L'articolo 15 concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro. Il comma 1 prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei. Il comma 2 introduce l'istituto della convenzione tra la regione o provincia autonoma ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro. I successivi commi 3 e 4 consentono che le convenzioni con le regioni a statuto ordinario prevedano un concorso statale per gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti complessivi di 70 milioni di euro annui ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione dei servizi in oggetto avvalendosi del fondo di rotazione per il finanziamento della formazione professionale. Il comma 5 consente, per il solo anno 2015, un meccanismo di anticipazione delle risorse finanziarie che sarebbero erogabili a seguito della stipulazione della convenzione. Il comma 6 pone una novella di coordinamento, in relazione alle suddette norme finanziarie. L'articolo 16 prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, di cui all'articolo 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio da svolgersi presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di [Consip S.p.A.](#), anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle predette procedure. L'articolo 17 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria ai fini dell'immediata attuazione di quanto previsto dal decreto-legge in esame.

Al fine di acquisire maggiori informazioni sugli aspetti tecnici del provvedimento in esame, propone, poi, di valutare la possibilità di audire un numero limitato di soggetti interessati. Con particolare riferimento all'Anac, fa presente che se ne rende necessaria l'audizione, cui ha fatto riferimento anche la senatrice Zanoni, al fine di chiarire se le disposizioni introdotte per rendere più chiara e trasparente la ricostruzione delle aree colpite dal sisma in Abruzzo non rischiano, invece, di bloccarne il processo.

Per tutti profili di carattere finanziario attinenti a quantificazione e copertura fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio.

La senatrice **LEZZI** (M5S) chiede di audire un sindacato della Polizia provinciale, che indicherà con più precisione qualora si decidesse di procedere ad un ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE fa presente che si valuterà, dopo la discussione generale, l'opportunità di audire in numero limitato i soggetti interessati dal provvedimento, ovvero di richiedere agli stessi la presentazione di memorie scritte, qualora ciò non fosse consentito dai tempi di esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,25.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO 2015
420^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

IN SEDE REFERENTE

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice **LEZZI** (M5S), facendo seguito alle richieste di audizioni già formulate nel corso della seduta di ieri, evidenzia l'opportunità di svolgere le stesse prima della discussione generale.

Il PRESIDENTE fa presente che l'organizzazione e lo svolgimento di audizioni prima della discussione generale appare incompatibile con la necessità di un celere ed ordinato svolgimento dei lavori, specialmente in considerazione del carattere di conversione di un decreto-legge dell'atto esaminato. Fa poi presente che sarà stabilita nella giornata di domani l'eventuale calendario delle audizioni nonché il termine per la presentazione degli emendamenti.

Dichiara, quindi, aperta la discussione generale.

Il senatore **CERONI** (FI-PdL XVII) dichiara la propria insoddisfazione per le norme in tema di messa in sicurezza degli edifici scolastici contenute nel decreto. Ritiene, infatti, che nonostante le ripetute dichiarazioni di intenti del Presidente del Consiglio circa la necessità di interventi ad ampio spettro sugli edifici scolastici, le previsioni del testo - limitate al solo caso della bonifica da amianto - risultino limitate e non risolutive per i problemi in parola. Gli spazi finanziari garantiti agli enti locali dal decreto sono limitati e una recente circolare applicativa della Presidenza del Consiglio risulta ulteriormente restrittiva, imponendo complicazioni procedurali. Preannuncia, dunque, che anche tramite emendamenti chiederà un ampliamento dell'intervento sul punto.

La senatrice **PEZZOPANE** (PD) richiama l'articolo 11 del decreto che interviene nel processo di ricostruzione delle aree dell'Abruzzo colpite da sisma del 2009. Il provvedimento del Governo risulta senz'altro apprezzabile, perché mira a migliorare ed accelerare la ricostruzione, nell'ambito delle risorse già stanziare, aumentando la vigilanza contro le possibili infiltrazioni criminali. Nonostante il contesto ampiamente positivo, considera il testo migliorabile, innanzitutto intervenendo su alcune dichiarazioni di incompatibilità in esso contenute, che escluderebbero senza ragione diversi professionisti ed imprese dai lavori di ricostruzione. Ravvisa, inoltre, la necessità di intervenire sul processo di ricostruzione degli edifici pubblici e religiosi che si trovino inseriti in contesti urbanistici privati, il cui ritardo sta influenzando negativamente anche quelle attività di ripristino. Un ultimo aspetto che ritiene di mettere in luce riguarda profili di tipo specificamente contabile relativamente alla ripartizione del Fondo di riequilibrio degli enti locali: i contributi sono assegnati a tali enti sulla base della spesa degli ultimi anni finanziari; nel caso dell'anno 2009, nel quale si è verificato l'evento sismico, tali dati non dovrebbero essere considerati per i comuni del cratere, essendo evidente che il picco di spesa registrato in quel periodo si presenta anomalo rispetto alla gestione ordinaria per la necessità di dare risposte immediate alla prima fase emergenziale.

Il senatore **URAS** (*Misto-SEL*) ribadisce quanto già osservato in precedenti occasioni circa il carattere palesemente discriminatorio degli interventi di sostegno alle popolazioni colpite da calamità naturali. In particolare, la totale esclusione della Sardegna emerge anche in questo decreto, dove invece si va incontro nuovamente alle necessità di altri territori già oggetto di sostegno in diverse e ripetute occasioni. Passa poi ad esprimere una forte preoccupazione sulle problematiche, ancora insolute, derivanti dal processo di ristrutturazione delle province. Se, da un lato, vi è stata scarsissima attenzione per il personale dipendente da tali enti, la cui collocazione professionale ad oggi è ancora pesantemente incerta, dall'altro lato, le competenze delle province non sono state oggetto di una razionale ed organica revisione. Cita il caso dei servizi per l'impiego, trattati solo dal punto di vista burocratico, senza alcuna attenzione per l'efficienza e la capacità di rispondere alle istanze dei disoccupati. Ricorda che in diversi paesi europei sono state avviate esperienze molto più edificanti, sia in termini di coinvolgimento dei cittadini interessati ai processi di mobilità, sia per quanto riguarda l'efficacia degli interventi di riqualificazione e formazione dei lavoratori.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2015

421^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° luglio.

Il PRESIDENTE, prima di proseguire nella discussione generale, propone di fissare alle ore 18 di giovedì 9 luglio il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

La relatrice **ZANONI** (PD) ricorda, quindi, che era stato proposto lo svolgimento di audizioni informali delle organizzazioni sindacali per la parte relativa al personale e delle associazioni degli enti territoriali. Era, poi, stata proposta anche l'audizione dell'Ance e, da parte della senatrice Chiavaroli, dell'Anac.

Il senatore **SANGALLI** (PD) riterrebbe utile, qualora fosse audita l'Ance, anche l'audizione di Confindustria e R.ete. Imprese Italia.

Il PRESIDENTE, al fine di contenere il numero dei soggetti auditi, in stretta relazione al contenuto del testo del disegno di legge in esame propone l'audizione informale di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Confsal, nonché dell'Anci, dell'Upi e della Conferenza dei presidenti delle Regioni. Le audizioni informali dovrebbero avvenire nella mattinata di martedì 7 luglio per poter proseguire, poi, l'esame del provvedimento dal pomeriggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2015

422^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

IN SEDE REFERENTE

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 luglio, con il seguito della discussione generale.

Il senatore BROGLIA (PD), anche alla luce delle audizioni informali svoltesi nel corso della mattinata, osserva che il decreto-legge in esame non è sufficiente a far fronte ai numerosi problemi emersi nel corso dell'attuazione del processo di riforma degli enti territoriali avviato dalla legge n. 56 del 2014. Ritiene, tuttavia, che il provvedimento presenti aspetti positivi e cita, ad esempio, l'intervento sul regime di assunzione degli enti locali, nonché il tentativo di affrontare i problemi derivanti dalle calamità naturali che hanno colpito l'Emilia.

Il senatore LAI (PD) affronta il tema dell'alluvione verificatasi in Sardegna nel novembre 2013, chiedendo al Governo di verificare la correttezza dei dati richiamati nel corso di una precedente seduta dal senatore Uras secondo il quale, a fronte di danni complessivi per circa 100 milioni di euro, il Governo è intervenuto con un primo finanziamento di 20 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza, seguito da un ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro, inserito nella legge di stabilità 2015, in favore degli edifici scolastici. A ciò va aggiunto un intervento dell'Anas, pari a 50 milioni di euro, per il ripristino delle strade colpite dall'evento alluvionale. Evidenzia, pertanto, la carenza di interventi finanziari adeguati a sostegno dei cittadini e delle imprese sarde, che denota, a suo parere, una disparità di trattamento rispetto a situazioni emergenziali analoghe avvenute in altre regioni del Paese.

Chiede, inoltre, chiarimenti al Governo in merito a quanto disposto dall'articolo 9, commi 9 e 10, per i policlinici universitari, in quanto non risulta evidente quale sia la finalità della disposizione e a quali soggetti possa essere riferita.

Il senatore LUCHERINI (PD) solleva il tema delle aree metropolitane, facendo presente che il trattamento finanziario ad esse riservato le pone nella condizione di non poter approvare il bilancio e, conseguentemente, di fronteggiare il rischio di scioglimento. Reputa tale situazione un grave errore, in quanto le aree metropolitane sono deputate a competere in modo dinamico con i corrispondenti enti dei principali paesi europei e rappresentano un soggetto avente dignità costituzionale nella riforma in via di approvazione.

Il senatore DEL BARBA (PD), dopo aver sottolineato gli importanti obiettivi sottesi alla legge n. 56 del 2014, reputa il provvedimento in esame in linea con gli altri interventi di riforma della pubblica amministrazione italiana operati dal Governo dal suo insediamento. Richiama, tuttavia, l'attenzione della Commissione sulla necessità di consentire agli enti territoriali di area vasta di far fronte alle proprie funzioni con delle disponibilità finanziarie adeguate, invitando a

concentrare il lavoro di modifica del testo su tale aspetto, per una più adeguata messa a punto del nuovo impianto amministrativo del Paese.

Il senatore **SANTINI** (PD) pone in evidenza l'opportunità fornita dal provvedimento in esame di completare il processo di attuazione della legge n. 56 attraverso un puntuale lavoro emendativo, che metta a punto gli aspetti problematici di una riforma che ha come obiettivo la modernizzazione del Paese.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.